

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 951 DEL 04/08/2015

OGGETTO: Rinnovo convenzione con la Scuola Superiore in Psicologia Clinica IFREP di Roma per lo svolgimento di tirocini di specializzazione presso le strutture dell'Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 04/08/2015	Al 19/08/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area AAGGAALLC

Premesso che tra l'Azienda e la Scuola Superiore in Psicologia Clinica IFREP di Roma era in essere apposita convenzione per lo svolgimento di tirocini di specializzazione presso le strutture aziendali, prorogata da ultimo con nota PG 17506/2012;

Preso atto che la Scuola Superiore in Psicologia Clinica IFREP di Roma ha richiesto il rinnovo della convenzione suddetta con nota prot. n. 27832 del 30.06.2015;

Considerato che lo svolgimento dei tirocini avverrà in numero compatibile con la disponibilità dei Servizi dell'Azienda interessati ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta;

Dato atto che il Servizio Amministrazione del Personale ha il compito di autorizzare la frequenza del tirocinante solo in seguito alla corretta acquisizione di un Progetto Formativo, sottoscritto da parte del tirocinante, del soggetto promotore, del tutor aziendale e del responsabile della struttura di riferimento, con allegate in copia le polizze assicurative richieste in convenzione e le relative quietanze;

Considerato che il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, hanno il compito di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto;

Ritenuto di dover rinnovare la convenzione con la Scuola Superiore in Psicologia Clinica IFREP di Roma, con decorrenza dal 12.04.2015, per lo svolgimento di tirocini di specializzazione presso le strutture dell'Azienda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene di approvare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di rinnovare la convenzione con la Scuola Superiore in Psicologia Clinica IFREP di Roma, con decorrenza dal 12.04.2015, per lo svolgimento di tirocini di specializzazione presso le strutture dell'Azienda, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la stipulazione;
- di incaricare l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione della stipulazione della Convenzione in argomento, il Servizio Amministrazione del Personale ed i Servizi aziendali interessati in base alle rispettive competenze, dell'esecuzione del presente atto secondo quanto indicato in premessa.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 1

Struttura proponente: Area AAGGAALLC

Il Direttore: Federica Pillai

Il Responsabile dell'Istruttoria: os

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. _____ Stipulata in data _____)

Nominativo del tirocinante _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____ prov (____)
cod. fiscale _____

Attuale condizione (barrare la casella)

° studente scuola secondaria superiore

° universitario

° frequentante corso post-diploma

° post-laurea

° allievo della formazione professionale

° Disoccupato/in mobilità

° Inoccupato

barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap si no

Azienda ospitante A.S.L. n. 2

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)

Responsabile aziendale della suddetta struttura

Tempi di accesso ai locali aziendali

Periodo di tirocinio n. mesi _____ dal _____ al _____

Tutor (indicato dal soggetto promotore)

Tutor aziendale

Polizze assicurative

1. Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. _____
2. Responsabilità civile posizione n. _____ Compagnia _____

Obiettivi e modalità del tirocinio

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;

_____, (data)_____

firma per presa visione ed accettazione
del Tirocinante

Soggetto Promotore

firme per l'Azienda
Tutor aziendale

Responsabile aziendale



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

54-IFREP – Scuola di Superiore in Psicologia Clinica, con sede in Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1 , C.F. 04528181003 d'ora innanzi denominato "soggetto promotore", rappresentata da Carlo Nanni nato a Ischia di Castro (VT) il 03/04/1945;

E

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante", con sede in Olbia in via Bazzoni Sircana n.2/2 A, C.F. 01687160901, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante Dottor Paolo Tecleme nato ad Sassari il 16.11.1959 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della detta A.S.L. n. 2;

Premesso

- che 54-IFREP - Scuola di Superiore in Psicologia Clinica, riconosciuta per la formazione in psicoterapia con Decreto MURST del 20.03.1998 pubblicato sulla G.U. il 20.04.1998, intende garantire un'attività di tirocinio, relativo alla consulenza psicologica dell'individuo, della coppia e della famiglia unitamente alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte presso l'Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la A.S.L. n. 2 si impegna ad accogliere, su proposta dell'Istituto ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997, i tirocinanti in numero compatibile con le esigenze dei Servizi Aziendali interessati.

Art. 2



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, da un responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) e da un tutor aziendale, indicati dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile, la cui copia e relativa quietanza verrà allegata al progetto stesso.
5. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del soggetto promotore, dal soggetto ospitante (sia dal responsabile aziendale -responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio -, sia dal tutor aziendale da esso designato), nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione. Nel caso in cui il responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) non sottoscriva il Progetto Formativo, il tirocinio non è espletabile.

Art. 3

La presente convenzione non comporta nessun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente Convenzionato;

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. Il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, trasmettendo copia del relativo contratto al soggetto Ospitante.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto Promotore) ed al soggetto Promotore.
3. Il soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

1. Il soggetto Ospitante si impegna:
 - a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
 - a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
 - a trasmettere all'Istituto, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto Ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
2. In presenza di giustificati motivi, e previa comunicazione scritta al tirocinante, ciascuna delle Parti potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 7



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di tre anni decorrenti dal 12.04.2015 ed è rinnovabile mediante atto espresso, salvo recesso che ciascuna delle Parti potrà, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto almeno 3 mesi prima della data di operatività.

Asl n. 2 di Olbia

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Tecleme

Per _____

Il Legale rappresentante

Olbia, lì _____

_____, li' _____